



**COMUNE DI FERRANDINA**  
Provincia di MATERA

**CONSULTA GIOVANILE COMUNALE**

**S T A T U T O**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 23.11.2007**  
**Data di entrata in vigore: \_\_\_\_\_**

## **ART. 1 – OBIETTIVI FONDAMENTALI**

La Consulta Giovanile Comunale è un organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta cui presenta proposte di deliberazioni inerenti alle tematiche giovanili e dà un parere non vincolante su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani.

### **La Consulta Giovanile Comunale:**

- ✚ è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
- ✚ propone azioni tese a prevenire e interpretare situazioni di disagio giovanile a Ferrandina, definendo metodi per conoscerne i problemi, individuando metodi per prevenire e combattere il disagio;
- ✚ esprime proposte, elabora progetti e promuove iniziative inerenti ai giovani;
- ✚ promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
- ✚ favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- ✚ si rapporta con gruppi informali;
- ✚ promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale e nelle altre regioni; si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
- ✚ valuta l'attuazione dei programmi delle autorità competenti;
- ✚ raccoglie informazioni nel settore di interesse giovanile (scuole, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo);
- ✚ raccoglie informazioni nei predetti campi direttamente con ricerche autonome avvalendosi dei dati disponibili presso il Comune di Ferrandina;
- ✚ esprime parere in merito a progetti per i giovani predisposti dal Comune di Ferrandina;
- ✚ elabora progetti che, attraverso la collaborazione degli uffici comunali competenti e con l'impegno ed il coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli, creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e di socializzazione dei giovani;
- ✚ può svolgere attività di indagine per la conoscenza sulla condizione giovanile nel territorio comunale;
- ✚ collabora al funzionamento del Servizio InformaGiovani del Comune di Ferrandina.

## **ART. 2 – MATERIE DI COMPETENZA**

La Consulta Giovanile può intervenire su tutte le materie di competenza comunale che abbiano una qualche attinenza con i problemi del mondo giovanile ed in particolare:

- a. la redazione ed attuazione del programma di spettacoli ed iniziative culturali di iniziativa diretta del Comune o realizzate con il suo patrocinio;
- b. iniziative in ambito sportivo in tutti gli aspetti che coinvolgono il Comune o che sono di sua pertinenza;
- c. il tempo libero;
- d. l'ambiente;
- e. le iniziative di solidarietà;
- f. lavoro e formazione professionale;
- g. iniziative finalizzate ad avvicinare i giovani al mondo delle attività creative;
- h. iniziative tese ad interpretare e prevenire il disagio giovanile.

### **ART. 3 – ISTITUZIONE**

La Consulta Giovanile Comunale è istituita dal Consiglio Comunale. Essa regola la propria attività nei limiti dello Statuto, con apposito atto approvato dall'assemblea.

### **ART. 4 – ORGANI**

Sono organi della Consulta Giovanile: l'Assemblea; l'Ufficio di Presidenza; eventuali commissioni di lavoro. E' componente di diritto dell'Assemblea della Consulta il Sindaco o suo delegato. Sono componenti dell'Assemblea tutti i giovani interessati a dare il proprio contributo all'attività della Consulta e che abbiano chiesto di farne parte all'atto dell'insediamento e dell'approvazione dello Statuto. I membri dell'Assemblea devono avere età compresa tra i 15 ed i 32 anni. I componenti decadono dall'Assemblea al compimento del 33° anno d'età o per dimissioni, fatta eccezione per i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i quali, se in carica al compimento del 33° anno di età, decadono al termine del proprio mandato. Detti limiti non valgono per i componenti di diritto.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale di raccordo con l'Ufficio di Presidenza della Consulta entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno provvede all'aggiornamento annuale dell'Assemblea Generale inserendo le nuove adesioni, cancellando coloro che ne hanno perso i requisiti e i dimissionari. L'adesione deve essere indirizzata alla Consulta Giovanile e deve contenere l'indicazione del proprio recapito a cui devono essere inviate le convocazioni.

L'accettazione di nuove richieste di adesione deve essere deliberata dall'Assemblea della Consulta con la maggioranza dei 2/3 dei componenti. Ciò non precluderà la partecipazione ai lavori della Consulta di quelle realtà non membri permanenti della stessa che possono però portare un contributo alle singole tematiche in discussione e/o di coloro che la stessa Assemblea riterrà utile invitare.

### **ART. 5 – UFFICIO DI PRESIDENZA**

L'Ufficio di Presidenza della Consulta Giovanile Comunale è composto dal Presidente, da un Segretario e da 5 membri eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione a maggioranza dei 2/3 dei componenti, a scrutinio segreto. Nella seduta dell'assemblea convocata per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza ogni componente effettivo della Consulta Giovanile non può esprimere più di due preferenze. Risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti ed in caso di parità i più giovani. L'Ufficio di Presidenza designa al suo interno un Vicepresidente. Ogni componente dell'Ufficio di Presidenza è espressione della Consulta Giovanile e decade dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate. In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Ufficio di Presidenza subentrerà alla carica il primo dei non eletti. La qualità di componente dell'Ufficio di Presidenza cessa per:

- a. dimissioni dalla data della loro presentazione;
- b. sfiducia votata da due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Le funzioni amministrative così come l'assolvimento dei compiti istituzionali sono assicurate dal Segretario. L'Ufficio di Presidenza dura in carica tre anni ed alla scadenza dell'incarico i componenti possono essere rieletti per una sola volta. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni ne fa le funzioni il Vicepresidente. Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà

essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario il Presidente provvederà a nominare chi ne svolga le funzioni.

## **ART. 6 – FUNZIONI**

**Presidente:** Ha poteri di rappresentanza. Assicura continuità, sancisce la fine delle sedute, convoca le assemblee, stabilisce l'ordine del giorno che comunque non precluda interventi; mantiene le relazioni con le Istituzioni, facilita la comunicazione all'interno dell'assemblea.

**Segretario:** Verifica che venga applicato lo Statuto; in caso di conflitto non risolto garantisce che venga trovato un mediatore esterno; redige il verbale di ogni assemblea e custodisce e aggiorna l'elenco dei componenti l'Assemblea.

Tutte le funzioni sono svolte a titolo gratuito.

## **ART. 7 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

La Consulta Giovanile è convocata dal Presidente di propria iniziativa o da almeno 15 componenti l'Assemblea. L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno secondo una programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità; possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta Giovanile sia il Sindaco che 2/3 dei consiglieri comunali. La riunione di insediamento è convocata dal Sindaco entro 20 giorni dalla costituzione. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata per via postale o in altro modo utile ai membri della Consulta Giovanile con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. Le riunioni della Consulta sono pubbliche e aperte alla partecipazione di tutti i cittadini.

## **ART. 8 – COMPITI DEL SINDACO O CONSIGLIERE DELEGATO**

E' compito del Sindaco o Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili riferire dell'attività della Consulta al Consiglio Comunale. Compete allo stesso assicurare il collegamento tra Consulta ed organi deliberativi, promuovendo la discussione in quella sede delle proposte e delle elaborazioni della Consulta. Viene stabilito, inoltre, che chiunque può sottoporre istanze, chiarimenti, suggerimenti ed altro al Sindaco o Consigliere Delegato il quale si impegna a riferirne ed a discuterne nell'ambito della Consulta alla prima seduta.

## **ART. 9 - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO**

La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica dello Statuto con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dell'Assemblea; la modifica è operante previa deliberazione del Consiglio Comunale.

## **ART. 10 – VALIDITA' DELLE SEDUTE**

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente in prima convocazione la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea; in seconda convocazione che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida con la presenza di almeno 1/10 dei componenti dell'Assemblea. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide se sono presenti almeno tre componenti dell'Ufficio stesso, oltre al Segretario.

## **ART. 11 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

Ad eccezione delle deliberazioni su nuove richieste di adesione e delle deliberazioni relative alla modificazione dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti in entrambi gli organismi, prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

## **ART. 12 – SEDE**

La Consulta Giovanile ha sede presso il Municipio di Ferrandina. La Civica Amministrazione concede l'uso di propri locali al fine delle riunioni assembleari e dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza può avvalersi delle strutture logistiche disponibili presso il Comune per quanto attiene al proprio funzionamento istituzionale (telefono, fax, attrezzatura tecnica).

## **ART. 13 – COMUNICAZIONE E BUDGET**

La Consulta Giovanile potrà comunicare attraverso gli strumenti utilizzati ordinariamente dall'Amministrazione Comunale:

- a. E-mail
- b. Sito del Comune
- c. Albo Pretorio
- d. Affissione.

I documenti e le informazioni esaminati e prodotti dalla Consulta sono resi noti ed accessibili al pubblico, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza, in conformità alle vigenti norme in materia di pubblicità degli atti e di tutela della privacy. La Consulta può altresì, al fine di rendere più efficace la circolazione delle informazioni, proporre al Comune la pubblicazione di indagini, ricerche, periodici, ecc.

Annualmente l'Amministrazione Comunale riserva un fondo di bilancio per le realizzazioni delle attività e delle iniziative proposte dalla Consulta ed attinenti al proprio funzionamento e ai propri compiti. L'utilizzo delle relative somme sarà possibile solo tramite gli Uffici Finanziari del Comune.

Annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo, la Consulta Giovanile presenta al Consiglio Comunale una relazione descrittiva del lavoro svolto, con la relativa rendicontazione contabile.